

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6421 del 30/12/2020
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA PEDONALE E MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, LOCALITÀ' MARRARA. RICHIEDENTE SVIATLANA YARAFEYEVA BERTUZZI - PROC. CODICE FE19T0028
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6597 del 30/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA PEDONALE E MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA, LOCALITÀ' MARRARA. RICHIEDENTE SVIATLANA YARAFEYEVA BERTUZZI - PROC. CODICE FE19T0028

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli

artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia-Romagna n. 6513 del 01/06/2011 con la quale veniva rilasciato per 12 anni alla Sig.ra Antonella Bonora, C.F. BRNNNL47C62D548G, il rinnovo di concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del fiume Po di Primaro nel Comune di Ferrara, ad uso rampa pedonale e manufatto di scarico, individuata al foglio 357 particella 436 del medesimo Comune (pratica FEPPT0403);
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa n. 1753 del 01/03/2013 con la quale veniva disposto il subentro nella citata concessione al sig. Paolo Roncati C.F. RNCPLA69R14D548W in qualità di erede della sig.ra Antonella Bonora, nel frattempo deceduta;

VISTE:

- l'istanza presentata in data 08/05/2019 e assunta a prot. n. PG/2019/75025 del giorno 13/05/2019, con la quale la sig.ra Sviatlana Yarafeyeva Bertuzzi, C.F. BRTSTL89S42Z139Q, ha chiesto il cambio di titolarità della concessione demaniale FEPPT0403, a seguito di compravendita dell'immobile sito in Via del Primaro 2, Ferrara, cui l'area demaniale in concessione pertiene (pratica FE19T0028);
- la documentazione a giustificazione del cambio di titolarità, che consiste in copia del rogito rep. n. 4230 del 08/10/2018;
- l'istanza di rinuncia alla concessione FEPPT0403 presentata dal sig. Paolo Roncati in data 11/03/2019 con prot. PG/2019/38967, con contestuale richiesta di restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato a garanzia della citata concessione;

DATO ATTO:

- della pubblicazione della domanda, ai sensi dell'Art. 22 comma 3

della L.R. 7/2004, sul BURERT n. 241 del 24/07/2019 e dell'assenza, nei 30 giorni successivi, di opposizioni o osservazioni, né di domande in concorrenza;

- della richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2019/143979 del 18/09/2019 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini della conferma del nulla osta idraulico e delle prescrizioni rilasciate con determinazione n. 6513/2011 per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale, al Comune di Ferrara a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici ed al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, per l'espressione della valutazione di incidenza ambientale ai sensi della L.R. 7/2004, in quanto l'area richiesta ricade in zona ZPS IT4060017;

PRESO ATTO:

- della nota n.48200 del 23/09/2019 del Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, protocollata nella stessa data con prot. PG/2019/146277, con la quale si confermano gli oneri e le prescrizioni di cui alla determinazione n. 6513/2011, integralmente riportate nell'allegato Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- del nulla osta ai fini ambientali espresso dal Comune di Ferrara con nota del Servizio Ambiente n. 114921 del 19/09/2019, protocollata in data 30/09/2019 con prot. n. PG/2019/149407;
- dell'esito positivo della valutazione d'incidenza rilasciata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna con nota prot. n. 883641 del 02/12/2019, protocollata nella stessa data con prot. PG/2019/185210;

VERIFICATO CHE:

- a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione FEPPT0403, di cui alla determinazione n. 6513/2011, il precedente concessionario sig. Paolo Roncati risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti;
- la subentrante sig.ra Sviatlana Yarafeyeva Bertuzzi è invece tenuta a pagare quota parte del canone 2019 dalla data della rinuncia del sig. Paolo Roncati e quindi per il periodo dal 12/03/2019-31/12/2019 pari a € 166,30, nonché, ai fini del rilascio del cambio di titolarità, al pagamento del canone 2020 per un importo di € 209,95, per un totale complessivo di € 376,25;
- il deposito cauzionale, fissato in € 250,00, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, che stabilisce in tale cifra l'importo minimo dei depositi cauzionali per le concessioni del demanio idrico, è da versarsi da parte della subentrante e rimarrà depositato a garanzia del presente titolo concessorio, mentre la cauzione di € 225,00, a suo tempo quantificata nella determinazione n. 6513/2011, andrà restituita al precedente concessionario con separato procedimento;

DATO ATTO che la subentrante:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le

condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 17/12/2020;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 07/05/2019;

b) l'importo relativo a quota parte del canone annuo 2019 e all'intera annualità di canone di concessione 2020 pari a € 376,25 in data 04/09/2020;

c) l'importo di € 250,00 relativo al deposito cauzionale in data 07/09/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che il cambio di titolarità di concessione per occupazione di area demaniale possa essere consentita;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di disporre il cambio di titolarità a favore della sig.ra Sviatlana Yarafeyeva Bertuzzi, C.F.BRTSTL89S42Z139Q, della concessione precedentemente rilasciata al sig. Paolo Roncati C.F. RNCPLA69R14D548W con determinazione n. 1753/2013 per occupazione di area demaniale con rampa pedonale e manufatto di scarico in alveo del fiume Po di Primaro nel Comune di Ferrara, località Marrara, via del Primaro 2, area censita catastalmente al foglio 357, particella 436 del medesimo Comune;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 7/2004 e della L.R. n. 2/2015;
4. di stabilire nella misura di € 209,95 il canone per il 2020, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;
5. di stabilire che il canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà versato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e andrà aggiornato annualmente in base alla rivalutazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo FOI accertati dall'ISTAT, fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR; di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
6. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 250,00, dando atto che l'importo relativo alla cauzione è già stato versato. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
7. di stabilire altresì che la cauzione, quantificata, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 225,00 con

determinazione n. 6513/2011 e versata a suo tempo, vada restituita con apposito procedimento al precedente concessionario;

8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di ARPAE;
12. di precisare inoltre che:
  - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale; (se è stato chiesto il rinnovo)
  - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale; (se è stato chiesto il rinnovo)
  - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
14. di dare atto che la responsabile del presente procedimento amministrativo è la dr.ssa Marina Mengoli;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D. Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità

giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla  
notifica;

16. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al  
concessionario sig.ra Sviatlana Yarafeyeva Bertuzzi.

La Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Marina Mengoli  
(originale firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara a favore della sig.ra Sviatlana Yarafeyeva Bertuzzi, C.F.BRTSTL89S42Z139Q residente in Via del Primaro 2, località Marrara, Ferrara.

(Pratica SISTEB n. FE19T0028)

### **Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda dx del corso d'acqua Po di Primaro ad uso rampa pedonale e manufatto di scarico in alveo, sita nel comune di Ferrara, in loc. Marrara.

L'area demaniale oggetto della concessione è individuata al foglio 357 del Comune di Ferrara, di fronte alla particella 436 (proprietà privata), come da allegata cartografia.

### **Articolo 2 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dal 12/03/2019 con durata sino al 31/12/2021.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE**

a) Il concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b) Il canone per l'anno 2020 è fissato in € 209,95.

c) L'importo del canone, ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI) accertate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d) Il canone annuo andrà pagato sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

e) L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 250,00, inte-



ramente versato. L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

f) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

#### **Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

-Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

-Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE19T0028;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

- Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

- Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

- Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

- Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte

dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

- Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

o La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

- E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

- Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

- L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

##### **DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

I. Il corpo del manufatto (terrapieno/rampa) dovrà essere realizzato con terreno avente caratteristiche omogenee rispetto al rilevato arginale (terreno argilloso/sabbioso) evitando in ogni caso l'utilizzo di materiale di risulta da attività di demolizione edilizia, di lavorazioni agricole o di rifiuto.

I. E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.

II. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.

III. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.

IV. Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato con idonea tubazione interrata ed eventualmente protetta da struttura compatibile con le caratteristiche urbanistiche e ambientali e confluyente nel corpo idrico ad una quota non inferiore a m 0,30 dalla superficie del pelo libero dell'acqua (o dalla quota 0,00 slm, nel caso di corpo idrico soggetto a ingressione marina).

V. In ogni caso il manufatto non dovrà essere di ostacolo alla navigazione (il concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni del gestore la navigazione nel caso di opera su tratti navigabili del reticolo idraulico).

VI. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna

conformazione dell'opera o con embrici o comunque con opportuna protezione della scarpata a fiume.

VII. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.

VIII. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'ARSTePC) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

IX. Ogni modifica all'opera dovrà essere preventivamente autorizzata.

#### **Articolo 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**


Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2004 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 8 RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Cartografia allegata



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**